

LE SEZIONI UNITE SUL DEPOSITO PEC PRESSO INDIRIZZO SBAGLIATO ED ALCUNE INCONGRUENZE DEL PORTALE PDP

Di recente, la Cassazione a Sezioni Unite è stata investita del quesito circa la validità del deposito di una impugnazione utilizzandosi un indirizzo PEC non compreso nel famoso elenco (previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, del 9 novembre 2020) delle PEC *“depositi atti penali”* ma comunque riferibile all'Autorità destinataria del deposito.

Quindi la norma di riferimento è la normativa di cui all'art. 87-bis, comma 7, del decreto legislativo 150 2022 (c.d. riforma Cartabia penale).

In particolare, per quel che rileva in questa guida, la problematica può riguardare, in particolare, anche la forma corretta delle impugnazioni che potevano o che possono ancora essere depositate a mezzo pec.

Al riguardo, occorre anche ricordare che le *impugnazioni* in genere depositate **fino al 30.06.2024** ricadono nella disciplina di cui agli artt. 94, comma 2, decreto legislativo 150/2022 cit. e 23-bis, comma 1, 2, 3, 4 e 7 D.L. 137/2020 (quest'ultima è quella emergenziale *Covid* a tal fine richiamata dalla Cartabia). Mentre, le impugnazioni da presentare o comunque depositate dal **primo luglio 2024 in poi**, si applicano le norme di cui agli art. 598-bis c.p.p. (per l'**appello**), 610 e 611 c.p.p. (per il **ricorso in Cassazione**), che non parlano più delle modalità di deposito, le quali si intendono quelle dell'art. 111 *bis* c.p.p., salvo la proroga del regime del *“triplo binario”* per taluni tipi di esse.

Fermo restando infatti che, anche per le impugnazioni recenti, può ancora applicarsi il *“triplo binario”* per gli atti da depositare in Corte di Appello (ad esempio, il **ricorso per Cassazione** ma si pensi anche alle note scritte sostitutive della presenza in udienza, alle memorie difensive, ai motivi nuovi, alle richieste di trattazione dell'udienza in presenza etc.).

Per la **Cassazione**, invece, abbiamo già detto in altre guide pdf che il deposito – per il momento ipotizzato soltanto come *“facoltativo”* - di atti con il portale **PDP** è stato subordinato, allo stato, all'emanazione di un decreto ad opera del medesimo, predetto Direttore Generale che, al momento, non pare sia intervenuto, motivo per il quale quando, nei depositi PDP si legge, ad esempio, nella sezione **registro**, la voce **CAS**, il *“suffisso”* fa riferimento al giudizio innanzi la **Corte di Assise**, non certo alla Cassazione.

Ebbene, in base alla *informativa provvisoria*, la risposta delle Sezioni Unite al quesito è stata **negativa**, comunque precisandosi l'ammissibilità della *impugnazione* che sia stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non compreso nell'elenco *“ministeriale”* predetto ma comunque riferibile all'Ufficio giudiziario competente a riceverla quando la stessa sia stata *“inoltrata”* con la medesima modalità pec ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'Ufficio giudiziario competente, al quale giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, dunque con il rischio per il ricorrente che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per *“tardività”*!

Ma cosa vuol dire questo? Sembrerebbe che la precisazione sia una opzione positiva, quindi opposta alla prima risposta, negativa! Ma, a ben leggere, non è così!

Risolutivo è probabilmente il termine *“inoltrata”*: in parole povere, quando, per trasmettere una impugnazione, si utilizzi un indirizzo, comunque pec e sia pure riferibile all'Ufficio destinatario, ma non compreso nell'elenco *“direttoriale”*, la impugnazione è **inammissibile**;

fermo restando che se, nei termini dell'impugnazione, ove ancora pendenti, tale **pec** venga poi "inoltrata" ad un indirizzo pec compreso nell'elenco suddetto (dove, ricordiamo, tutti gli indirizzi iniziano con "*depositoattipenali. ...*") e comunque riferibile all'Ufficio giudiziario competente a ricevere l'impugnazione, la stessa debba essere invece considerata ammissibile!

Parlandosi di rischio del ricorrente nei ritardi, probabilmente il termine "inoltrata" riguarda un'attività del *destinatario* e non dello stesso *mittente* (entrambi potendo, come noto, inoltrare una pec, rispettivamente, ricevuta o già erroneamente inviata).



... se ho ben capito, la impugnazione pec è inammissibile se fatta presso un indirizzo non compreso nell'elenco "deposito atti penali", sia pure comunque riferibile all'Autorità destinataria, a meno che la pec venga poi "inoltrata" nei termini a quello corretto!

* * *

Per il resto, si diceva di altre "incongruenze" registrate dagli utenti con il portale **PDP**, quindi – si precisa - **una tematica estranea alla problematica appena illustrata inerente la tempestività del deposito PEC**.

Per restare in tema con un **appello** depositato **dopo il 30.06.2024 (quindi, dall'1.07.2024 in poi)**, quindi con fissazione dell'udienza in *camera di consiglio* "non partecipata" (per usare un termine civilistico, ossia, per la quale non sia stata richiesta nei termini la trattazione in presenza), di cui al nuovo art. 598 *bis* c.p., ove un avvocato voglia depositare, fino a 15 gg. prima, *"motivi nuovi e memorie"* e/o, fino 5 gg. prima della medesima udienza camerale, *"memorie di replica"*, il portale lo lascerà, nel primo caso, perplesso in quanto, a parte la richiesta di trattazione in presenza (evidentemente non richiesta prima), come *evento* specifico dal menu "**tipo atto**" troverà soltanto "**Memoria di replica – trattazione camerale (art. 598 bis c1 cpp)**", come risulta dalla schermata qui di seguito riprodotta:

<input type="radio"/>	(artt. 162, 162 bis cp - art. 141 disp. att. cpp)
<input type="radio"/>	Integrazione documentale istanza ammissione al gratuito patrocinio (artt. 79 c3, 123 TU 115/2002)
<input type="radio"/>	Istanza rinvio udienza
<input type="radio"/>	Istanza trattazione orale udienza - 598 bis c2, 601 c3 cpp
<input type="radio"/>	Liquidazione onorario (art. 82 TU 115/2002)
<input type="radio"/>	Lista testi, periti o consulenti tecnici (artt. 468, 555 cpp)
<input type="radio"/>	Mandato ad impugnare (art. 581 c1 quater cpp)
<input type="radio"/>	Memoria difensiva dopo notifica istanza revoca o sostituzione misura cautelare (art. 299 c3 cpp)
<input type="radio"/>	Memorie consulente tecnico (art. 233 cpp)
<input type="radio"/>	Memorie di replica - trattazione camerale (art. 598 bis c1 cpp)

Quindi, ove il difensore di una parte privata voglia innanzitutto depositare una *memoria* entro il termine di 15 gg. (termine che, con la nuova disciplina, è quindi identico a quello per il deposito della *Richiesta in requisitoria* della P.G., la quale, peraltro, non viene comunicata come del resto non viene comunicato il *dispositivo*), deve adottare un altro tipo di *evento*.

Peraltro, tra quelli elencati dal menu a cascata del **tipo atto** (cfr. schermata in calce), ove si opti per "*Memorie difensive (artt. 121, 367 cpp)*", può succedere che il portale (che, se il procedimento è "autorizzato", indicherà in automatico il numero di N.R., l'eventuale N. RG Gip, il N. RG del Tribunale ed il N. RG della Corte di Appello), accettato comunque il deposito, trasmetti poi la memoria alla Procura della Repubblica presso la quale è stato iscritto il procedimento penale, peraltro al magistrato all'epoca titolare del fascicolo!

È successo realmente, e in tempi recentissimi, ad un nostro Collega.

Al riguardo, penso sia quindi preferibile a questo punto (ove non si voglia utilizzare la **pec**) selezionare, come *evento*, "**Motivi nuovi (art. 585 c4 cpp)**" che, sia pure collegato alla possibilità astratta di proporre motivi nuovi in *appello*, ex art. 585 c.p.p. appunto, è espressamente elencato come attività, in uno al deposito di una semplice *memoria*, nell'art.

598 *bis* c.p.p. in esame, che difatti menziona cumulativamente entrambi gli eventi e quindi è probabile che nel portale la *memoria* dell'udienza camerale sia stata associata alla proposizione di *motivi nuovi*:

Tipo Atto

Cerca tipo atto

- Memorie difensive**
(artt. 121, 367 cpp)
- Memorie Reclamo**
(art. 410 bis c3 cpp)
- Memorie retrodatazione iscrizione**
(art. 335 quater c6 cpp)
- Messa alla prova**
(artt. 464 bis e ter cpp)
- Modifica modalita' esecutive misure cautelari**
(art. 279 cpp)
- Motivi nuovi**
(art. 585 c4 cpp)
- Nomina Consulente Tecnico di Parte**
(artt. 225 e 233 cpp)
- Nomina difensore sostituto**
(art. 102 cpp)
- Non accettazione mandato**
(art. 107 cpp)
- Offerta di cauzione sequestro conservativo**
(art. 319 cpp)

Totale: 93

* * *

Abbiamo anche già accennato al problema dei DEPOSITI TELEMATICI inerenti, direttamente o indirettamente, il **Giudice di Pace**, specie per quanto riguarda gli inconvenienti registrati quando si proponga **appello** in Tribunale, il cui registro è **speciale** rispetto a quello delle normali iscrizioni e quindi con il rischio che, inserendosi un numero di **registro** che, nelle intenzioni, fa riferimento ad un **appello** avverso una sentenza del GdP (decisa dal Tribunale), il portale lo possa confondere con quello di un procedimento ordinariamente iscritto in Tribunale, in *primo grado*.

In realtà ora il portale, quando ad esempio si deposita una “nuova” nomina, come *Ufficio di Destinazione* elenca, dal menu Tipo Ufficio anche la voce “**TRIBUNALE (Appello Reati GdP)**”, tanto è vero che poi, nella sezione successiva **Identificativo Procedimento**, tra le voci del menu a scomparsa *Ufficio Registro* fa scegliere tra le seguenti (vedremo anche cosa significano tali sigle) PMGDP, GDPC (C sta per *circondariale*), GDP e APPGDP (cfr. schermata che segue):

Coerentemente, come Tipo Ufficio di Destinazione del deposito di una “nuova” nomina, si può selezionare “**PROCURA DELLA REPUBBLICA (Reati GdP)**”:

Quando invece si voglia depositare una **nomina** davanti al **Giudice di Pace**, nella voce **registro** compaiono le medesime voci suddette PMGDP, GDPC, GDP e APPGDP (cfr. schermata che segue):

Quale la differenza? Se si intende depositare, ad esempio, una “nuova” nomina/procura speciale, con ricorso in Cassazione “contestuale” avverso una sentenza resa, in sede di **appello** avverso sentenza del GdP, dal Tribunale (quindi con **portale obbligatorio**), il **Tipo Ufficio** da selezionare come **Autorità Destinataria** del deposito è quello **Tribunale Appello reati GdP (come da schermata che segue)** mentre il **Registro** è quello **APPGDP** (del resto, come risulta dalla schermata precedente, selezionando **Tribunale** quale **Appello reati GdP** il portale non lascia altre alternative).

* * *

Infine, alcune incongruenze inerenti la fase delle *indagini preliminari*.

La prima è quella conseguente all'emissione dell'avviso di conclusione delle *indagini* (quindi, una ipotesi in cui **non** occorre depositare anche l'**atto abilitante**, essendo intervenuta la *discovery* degli atti). Ove si sia ancora nel termine dei 20 gg. dalla notifica di tale atto (rilevante solo ai fini della richiesta di *interrogatorio*), paradossalmente il *portale* non prevede un *evento* "adattabile" alla richiesta dell'invio PEC di copia degli atti se non in uno alla memoria conseguente a tale avviso: "**Memorie sull'avviso di conclusione indagini (art. 415 bis c3 cpp)**".

Peraltro, come già evidenziato in una guida pdf precedente, quando si voglia estrarre copia del fascicolo delle indagini, il *portale* prevede due tipi di eventi, entrambi facenti riferimento all'art. 116 c.p.p.:

- "**Accesso, copia e visione atti (art. 116 cpp)**";
- "**Richiesta accesso agli atti (art. 116 cpp)**".

Sennonché, quando si deposita una "nuova" o una prima **nomina** in fase di *indagini preliminari*, quindi presso la **Procura della Repubblica** (evidentemente in un procedimento "non" elencato tra quelli "**autorizzati**"), il *portale* non fa selezionare, come **ATTO CONTESTUALE**, nessuno dei due eventi predetti e, quindi, occorre prima depositare la nomina e, una volta accettato il relativo deposito, quindi quando il procedimento interessato risulti nell'elenco di quelli **autorizzati**, si può optare per uno dei due eventi in questione come deposito di un **ATTO SUCCESSIVO**.

Peraltro, mentre, selezionando il primo evento (**Accesso, copia e visiona atti**), il *portale* non lascia altra scelta se non quella di selezionare il **GIP**, scegliendo, invece, il secondo dei predetti eventi il *portale* opta, come Autorità destinataria del deposito, soltanto per la **Procura della Repubblica** e quindi è questo evento (**Richiesta accesso agli atti**) che occorre selezionare ove si voglia ricevere una copia degli atti di indagine (non il primo).

Buon lavoro

f.to il Referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro